

**STATUTO DELLA SOCIETA' DENOMINATA
"SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A."**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e della L.R. 26/2003 è costituita la società per azioni a totale capitale pubblico denominata **"SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A."** ovvero **"S.EC.AM."** in forma abbreviata.

ART. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in **SONDRIO** (SO).

Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali ed uffici.

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro Soci.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

ART. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, l'attività di gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ivi compresa la neve nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione;

b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali (ivi inclusi gli inerti e i rifiuti lapidei), i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti tossico-nocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali rifiuti;

c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in particolare, con riferimento:

- alla depurazione e al disinquinamento delle acque;
- alla produzione di energia;

d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci;

e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere;

f) il noleggio di attrezzature per l'ecologia ai fini del servizio;

g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi

complementari connessi;

h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, costruzione, realizzazione, approvvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero manutenzione e gestione di strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fontane, lavatoi, impianti idrosanitari di edifici, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al recupero delle energie del ciclo integrato delle acque sia per l'acqua potabile sia per le acque reflue;

i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo e gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica, ecc.) e servizi connessi;

l) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti dai rifiuti.

m) la gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili;

n) l'accertamento e la riscossione di tributi di tutte le entrate locali;

Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia ecologica dell'ambiente.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, purché la parte più importante dell'attività societaria sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla società.

La società può chiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti Locali e non potrà svolgere attività per cui è richiesta iscrizione in appositi albi professionali.

La società, inoltre, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società per azioni costituite o costituenti, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché la parte più importante dell'attività delle società partecipate o controllate sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purché le operazioni svolte dalle società controllate o

partecipate non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati a S.EC.AM.. La società, potrà infine concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni di società controllate da S.EC.AM. ai sensi dell'art. 2359 c.c.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 3.120.000,00 (tremilionicentoventimila virgola zerozero) diviso in numero 30.000 (trentamila) azioni di nominali euro 104,00 (centoquattro virgola zerozero) ciascuna.

Possono essere azionisti della società esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici della medesima Provincia (e/o del territorio dalla medesima rappresentato) nonché i Consorzi costituiti esclusivamente tra i medesimi soggetti.

ART. 6) AZIONI

Le azioni sono nominative.

ART. 7) CESSIONE DELLE AZIONI

Né le azioni né alcun diritto da esse derivante o ad esse collegato, quale ad esempio, diritto di opzione, di usufrutto, di assegnazione d'azioni o quant'altro (per brevità, i "diritti"), potranno essere dati in pegno o in garanzia, o comunque gravati da oneri, pesi, prelazioni, diritti di terzi o gravame alcuno senza la preventiva approvazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni possono essere trasferite nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni che seguono.

1) Il socio che intenda compiere atti o negoziazioni della titolarità delle azioni o dei diritti, purché nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 5, in tutto o in parte, dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione e agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società e al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il numero delle azioni e, ove applicabile, il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, nonché l'indicazione dell'acquirente. Tale comunicazione dovrà in ogni caso indicare altresì un corrispettivo in denaro al quale il socio è disposto a vendere le azioni o i diritti in questione.

2) Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascun socio, in proporzione alle rispettive azioni, solo con riferimento all'integralità delle azioni o diritti cui si riferisce il proprio diritto di prelazione, come segue.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione e al socio che abbia inviato la prima comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società e al domicilio dello stesso

come risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante e, in caso affermativo, se accetta il corrispettivo in denaro indicato.

Il socio, che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro quota, all'acquisto delle azioni e diritti per i quali gli altri soci non esercitassero il proprio diritto di prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio che ha inviato la comunicazione iniziale comunicherà al Consiglio di Amministrazione e ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, per lettera raccomandata come previsto sopra, il numero delle azioni e diritti spettanti a ciascuno di essi in base alle comunicazioni ricevute.

3) Ove uno o più soci abbiano dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione, ma di non accettare il corrispettivo in denaro indicato, il corrispettivo per l'acquisizione delle azioni o dei diritti in oggetto sarà determinato da un unico arbitratore da nominarsi, di comune accordo, tra le parti; in caso di mancato accordo sulla nomina, alla stessa provvederà il Presidente del Tribunale ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

L'arbitratore così nominato, su invito dell'Organo Amministrativo, dovrà entro sessanta giorni dalla nomina procedere alla valutazione a lui richiesta e notificarla nei cinque giorni successivi all'Organo Amministrativo, che darà notizia sia al socio cedente che ai soci disponibili all'acquisto. Il compenso dell'arbitratore per la determinazione del prezzo, come sopra previsto, sarà a carico del socio venditore ove tale determinazione conduca ad un prezzo superiore a quello comunicato dal socio alienante; in caso contrario, sarà a carico del socio, o soci, compratori in proporzione al numero delle azioni da ciascuno acquistate.

4) Qualora il diritto di acquisto da parte degli altri soci non venga esercitato per tutte o parte delle azioni, il socio alienante potrà alienare tutto o parte delle azioni nel modo che riterrà opportuno, al prezzo prefissato come dal precedente comma, purché nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 5.

I trasferimenti di azioni effettuati in difformità a quanto sopra previsto non producono effetto verso la società e non consentono l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

ART. 8) RECESSO

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

ART. 9) COSTITUZIONE

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ART. 10) CONVOCAZIONE

L'assemblea è ordinaria e straordinaria in conformità agli articoli 2364 e 2365 Codice Civile ed è convocata presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Sondrio.

ART. 11) AVVISO DI CONVOCAZIONE - VALIDITÀ

L'assemblea è convocata a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 2366 Codice Civile mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ART. 12) TEMPI

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13) DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione in assemblea del certificato azionario loro intestato, ovvero mediante il preventivo deposito dello stesso presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che ha diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2372 Codice Civile.

La stessa persona non può rappresentare più di 10 (dieci) soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 14) DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate in prima ed in seconda convocazione, con le maggioranze richieste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 5, del c.c. sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, anche ai fini dell'esercizio dell'analogo controllo sui servizi affidati dai soci, i seguenti atti degli amministratori:

a) piano previsionale e programmatico annuale, recante anche l'indicazione degli investimenti da realizzarsi nel corso dell'esercizio, nonché le eventuali proposte di rilevanti variazioni degli investimenti;

b) costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società;

c) liquidazione delle predette società, nonché dismissione di tali partecipazioni;

d) acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 45% (quarantacinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

e) linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

Per le deliberazioni sulle autorizzazioni previste dal precedente comma l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante trasmissione agli Enti locali soci, unitamente all'avviso di convocazione, dello schema dell'atto del Consiglio di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione, nonché degli eventuali documenti ad esso allegati.

Contestualmente alla presentazione del piano previsionale e programmatico annuale il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea degli obiettivi inseriti nel budget annuale della Società.

Successivamente all'autorizzazione deliberata dall'Assemblea, copia del piano previsionale e programmatico annuale viene trasmessa a ciascun Ente socio.

L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto sottoposto alla sua autorizzazione anche a condizione che vengano osservate le prescrizioni ivi specificate.

Il consiglio di amministrazione informa gli enti locali soci sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

Il Consiglio di amministrazione, in apposita sezione della

relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

ART. 15) PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.

ART. 16) VERBALE

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17) COMPOSIZIONE E DURATA

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società:

- uno, nominato dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile;
- uno nominato dal Comune di Sondrio ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile;
- i rimanenti tre eletti dall'Assemblea nel rispetto dei seguenti criteri:
 - = uno, espressione dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
 - = due, espressione dei Comuni con popolazione superiore a 1.001 escluso il Comune di Sondrio.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. Tali membri devono inoltre non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti/società privati/e in controllo pubblico previste dalle vigenti normative in materia. Essi durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori, sono regolati a norma di legge.

ART. 18) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori Delegati, a cui potrà delegare parte delle proprie attribuzioni in conformità alla legge e al presente statuto.

Il Consiglio potrà inoltre nominare un Segretario, anche non socio.

ART. 19) RIUNIONE E CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio nella sede che riterrà più opportuna, nei casi di legge ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo degli Amministratori o da un Sindaco effettivo.

La convocazione viene fatta a mezzo di lettera, telegramma, comunicazione per telex o telefax da spedire al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma da spedirsi con un preavviso di due giorni.

ART. 20) VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritte nel libro previsto al numero 4 dell'articolo 2421 Codice Civile.

ART. 21) RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute. L'assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale potrà inoltre attribuire un'indennità annuale o un emolumento.

ART. 22) DIVIETO DI CONCORRENZA

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina, gli Amministratori sono vincolati dai divieti previsti dall'articolo 2390 Codice Civile.

ART. 23) POTERI

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta solo eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge o dal presente statuto alla esclusiva competenza dell'assemblea, fermo restando l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea per il compimento degli atti di gestione elencati all'art. 14 dello statuto.

Ai fini dell'esercizio dell'analogo controllo sui servizi affidati dai soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'art. 24 gli atti soggetti alla preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14.

Le commissioni dovranno formulare il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta formulata dal consiglio di amministrazione.

Il parere della commissione ha carattere obbligatorio, ma non vincolante. In ogni caso la mancata formulazione del parere entro il termine previsto, ha valore di silenzio assenso.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire mandati per singoli atti o categorie di atti ai propri componenti e a terzi ed esso potrà nominare direttori, anche generali, e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri e dandone comunicazione alla prima assemblea utile dei soci.

COMMISSIONI

ART. 24) COMPOSIZIONE E DURATA

Ai fini dell'analogo controllo che i Soci esercitano sulla Società, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 del presente statuto, ci si avvarrà di numero due commissioni di cui la prima eserciterà la verifica della gestione patrimoniale dell'attività svolta e la seconda eserciterà l'attività di verifica dei risultati gestionali, economici ed operativi dell'attività svolta.

Le suddette commissioni sono composte ognuna da 5 membri eletti dall'Assemblea con i criteri di cui all'articolo 17.

Le predette commissioni si riuniranno almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti della commissione durano in carica per un periodo di 3 esercizi e sono rieleggibili.

ART. 25) PRESIDENTI

Le commissioni eleggono tra i propri membri i Presidenti.

ART. 26) RIMBORSO SPESE ED INDENNITA'

Ai componenti delle commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute.

L'assemblea potrà inoltre attribuire un'indennità annuale o un emolumento.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 27) RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Egli potrà deliberare e promuovere azioni o resistervi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, compresa la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, nominando all'uopo avvocati, procuratori e professionisti.

Il Presidente e i Consiglieri delegati rappresentano disgiuntamente la società in tutti gli atti deliberati dal Consiglio e firmeranno facendo precedere la propria firma dalla denominazione della società e dalla propria qualifica.

Il Consiglio, peraltro, è autorizzato a conferire la rappresentanza in giudizio e relativa firma sociale ad Amministratori Delegati, a direttori generali, a direttori e/o procuratori, individualmente e collettivamente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28) COMPOSIZIONE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo - ove al Collegio Sindacale sia attribuito il controllo contabile ai sensi del successivo art. 29 - ai requisiti a tale scopo prescritti.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Ad essi spetterà la retribuzione pari al minimo fissato dalle tariffe professionali in quanto applicabili, oltre all'eventuale rimborso delle spese per l'espletamento della funzione.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 29) COMPETENZA - NOMINA E RETRIBUZIONE

Se consentito dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale, qualora l'assemblea ordinaria non deliberi la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione.

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare revoca dell'incarico al controllo contabile in corso.

In caso di nomina del revisore o della società di revisione, la loro retribuzione annuale dev'essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO E UTILE

ART. 30) CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31) BILANCIO

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio (comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa), nonché eventuali allegati e la relazione sulla gestione, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio resterà depositato in copia, con la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale durante quindici giorni che precedono l'assemblea.

Tali documenti potranno essere esaminati da chiunque provi la qualità di socio.

ART. 32) DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 33) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi allo scioglimento della società qualunque ne sia la causa, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della

liquidazione, determinando il numero, i poteri e le attribuzioni dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di società per azioni.